

CIRCOLARE n. 4 del 29 gennaio 2024

A TUTTI I DIPENDENTI
LORO SEDI

Oggetto: novità busta paga gennaio 2024.

Con la presente circolare si intendono illustrare alcune novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), i cui effetti sono rilevabili all'interno della busta paga di gennaio 2024.

- **SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF**
Gli scaglioni IRPEF sono stati ridotti da quattro a tre e le aliquote rimodulate come indicato di seguito:
23% per redditi fino a 28.000,00 euro;
35% per redditi da 28.001 a 50.000,00 euro;
43% per redditi superiori ai 50.000,00 euro
- **INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE (IVC)**
E' stato previsto l'incremento dell'emolumento denominato Indennità di Vacanza Contrattuale di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato (in vigore a regime da luglio 2022), indicato con la voce retributiva "EA172 Incr. IVC 2024"
- **TAGLIO CUNEO FISCALE**
E' stato confermato il taglio del cuneo fiscale nella misura del 7% per i redditi fino a 25.000,00 euro e del 6% per i redditi fino a 35.000,00 euro
- **TRATTAMENTO INTEGRATIVO**
Il trattamento integrativo continuerà ad essere erogato, per un ammontare complessivo annuo pari a 1.200,00 euro, a favore dei dipendenti con i redditi annui fino a 15.000,00 euro. Per la fascia di reddito da 15.001,00 euro a 28.000,00 euro tale beneficio potrà, invece, essere riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi, in presenza di determinati presupposti connessi a situazioni individuali, già richiamate nella circolare ARSIAL n. 3 del 17 gennaio 2023. Si rammenta che la determinazione della spettanza del beneficio, come pure già indicato nella citata circolare n. 3/2023, avviene sulla base di una proiezione annua del reddito mensile: può accadere, quindi, che il reddito reale percepito nell'intero anno si discosti in eccesso da

quello simulato (a causa, ad esempio, della corresponsione di ulteriore salario accessorio o di interventi normativi che producano l'aumento dell'imponibile) e che, in sede di conguaglio fiscale di fine anno, si debbano restituire somme percepite non spettanti: poiché il trattamento integrativo, secondo la disposizione normativa, viene erogato automaticamente dall'Agenzia sulla base del reddito presunto senza che il dipendente ne faccia richiesta, è sempre consigliata, laddove questi non abbia certezza di possedere i requisiti per l'attribuzione della misura e non abbia già presentato esplicita istanza di rinuncia all'Area Risorse umane, Pianificazione, Formazione, Affari generali _ P.L. Trattamento economico, di provvedere in tal senso, rinviando al conguaglio di fine anno o al momento della dichiarazione dei redditi la verifica dell'effettiva spettanza del contributo.

Si comunica, infine, che la legge di bilancio 2024 ha introdotto la misura della decontribuzione totale, alternativa a quella stabilita nelle percentuali del 6% e 7% sopra richiamata, per le lavoratrici madri di 2 figli, di cui almeno uno di età inferiore ai 10 anni (e per il solo anno 2024) e di 3 o più figli, di cui almeno uno di età inferiore ai 18 anni (e per il periodo 2024-2026): per l'applicazione di tale istituto si attendono disposizioni operative ministeriali e circolare applicativa da emanarsi a cura di INPS, elementi necessari per l'aggiornamento della procedura paghe da parte della software house Zucchetti.

Eventuali richieste di chiarimento in merito al contenuto della presente circolare possono essere inviate alla responsabile della posizione di lavoro "Trattamento economico" all'indirizzo di posta elettronica s.amicone@arsial.it.

La Dirigente dell'Area
(Dott.ssa Patrizia Bergo)